

AZIENDA USL UMBRIA n. 1  
Registrazione contratti  
N. ...251... del 29/12/2017.



## ACCORDO CONTRATTUALE PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 20 del mese di DICEMBRE nella sede dell' Azienda USL Umbria n.1 di Perugia, via Guerra 21,

tra

Il Dott. Andrea Casciari, nato a Perugia (PG) il 04/05/1962, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e /nell'interesse dell' Azienda USL Umbria n. 1, cod. fisc. e Partita Iva 03301860544, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale,

e

Il Dott. Fabio Nucciarelli Cod. Fisc NCC FBA 65D18G478Q nato a Perugia il 18.04.1965 residente in Perugia Via Costantino Sidney Sonnino n. 54 in qualità di Legale Rappresentante del Laboratorio Analisi **BIDIESSE snc** con sede in Ellera di Corciano (PG) via Fosse Ardeatine n. 9 domicilio fiscale in Ellera di Corciano (PG) via Fosse Ardeatine n. 9 Partita IVA 01160830541 di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Laboratorio Analisi

### PREMESSO

Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede all'art.8 BIS punto 1 che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di cui all' art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti

accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies.

Che la Regione Umbria, ha pubblicato l'ultimo elenco dei presidi privati accreditati per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali sul sito della regione Umbria [www.regione.umbria.it/salute/accreditamento-istituzionale](http://www.regione.umbria.it/salute/accreditamento-istituzionale);

Che la Regione Umbria con DGR n. 857 del 24 luglio 2017 avente ad oggetto "Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017" ha delegato le Aziende alla definizione degli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie regolate da tariffari regionali secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti nel medesimo provvedimento;

Che l' Azienda USL Umbria n. 1, con Delibera del Direttore Generale n. 762 del 7 giugno 2017, ha definito i budget anno 2017 da riconoscere alle strutture private accreditate, per prestazioni di specialistica ambulatoriale e stabilito i criteri e i presupposti in base ai quali predisporre gli accordi contrattuali;

Che il Laboratorio analisi Bidiesse s.n.c. risulta tra le tra le strutture private accreditate con le quali stipulare accordi contrattuali per l'anno 2017 ai sensi e per gli effetti della citata Delibera dell'Azienda USL Umbria n. 1 n. 762/2017;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

## **ART. 1**

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

## **ART. 2 - OGGETTO**


La USL con il presente atto, si avvale del Laboratorio Analisi per l'erogazione ai residenti nel proprio territorio di riferimento delle prestazioni di ANALISI DI LABORATORIO CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornato dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse dai LEA. Non è prevista l'erogazione delle prestazioni con anticipazione da parte di questa Azienda USL Umbria n. 1, ad assistiti residenti in altre aziende della Regione anche se in temporaneo soggiorno ed in possesso di carta sanitaria di questa USL, come da previsioni contenute nella DGRU n. 857/2000 secondo cui "è superata la prassi di fatturazione ed anticipazione da parte della USL per conto delle altre Aziende sanitarie locali".

## **ART. 3 – AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI**

Si da preliminarmente atto che il Laboratorio Analisi BIDIESSE risulta accreditato con Determina Dirigenziale n 3005 del 29 marzo 2017.

Nel caso in cui l'accreditamento dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti , l'Azienda Usl Umbria n. 1 procederà alla interruzione della convenzione

Comunque il Laboratorio Analisi si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione attestante l'autorizzazione e/o l'accreditamento.



Il Laboratorio Analisi si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Laboratorio Analisi precisa che il Responsabile dell'attività, al quale compete la responsabilità per l'effettuazione di Esami di Laboratorio è il Dott. Giulio Trabalza laureato in Scienze Biologiche.

#### **ART. 4 - VOLUME DELLE PRESTAZIONI**

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il MEF, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dal Laboratorio Analisi privato medesimo mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall' Azienda USL Umbria n. 1, i volumi finanziari massimi (global budget) per le prestazioni di DIAGNOSTICA DI LABORATORIO CHIMICO CLINICHE E MICROBIOLOGICHE a favore dei residenti della Azienda USL Umbria n. 1, per l'anno 2017, considerati i ticket riscossi dal Presidio negli anni precedenti, si stimano essere complessivamente pari ad €. 22.539,98.

**Il budget 2017** definito in applicazione della normativa sulla spending review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in

L. 7 agosto 2012 n.135 e all'art. 9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata dalla successiva Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574 ammonta a complessivi €. 22.315,00 e rappresenta il tetto di spesa ed il costo che sarà sostenuto dall' Azienda USL Umbria n. 1 per l'acquisto delle prestazioni oggetto del presente accordo.

Il budget 2017 deve essere utilizzato dal Laboratorio Analisi normalmente in tranches mensili omogenee con possibilità peraltro di superamento del rateo mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa salvo rientro al 30.09.2017 nei 9/12 del budget complessivo. Conseguentemente, qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero del tetto nei mesi successivi. Inoltre, per l' anno 2017 l' Azienda USL Umbria n. 1 si riserva la facoltà di rideterminare d'intesa con il contraente, i volumi di attività per le singole prestazioni all'interno del budget complessivo, in relazione all'andamento della domanda, nonché di modificare le prestazioni erogabili anche in relazione alla eventuale emanazione di nuova normativa regionale o nazionale in materia.

#### **ART.5 - TARIFFE**

Con D.P.C.M. 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001.



L'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 "Norme finali e transitorie" prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale.

In attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che per le prestazioni erogate ai residenti continuano ad essere compensate secondo le previsioni del tariffario di cui alla delibera DGR n. 911 del 5 agosto 2011 come aggiornata dalla DGR 1698 DEL 29.12.2011 e s.m. e i., su cui verrà effettuato un abbattimento del 20% per la Diagnostica di Laboratorio di cui alla L. Finanziaria 2007.

#### **ART. 6 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI**

L'accesso alle prestazioni è subordinato alla richiesta redatta dal medico di medicina generale, sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione proposta" Operando il Laboratorio Analisi per il S.S.N. con rapporto a prestazione, le modalità di accesso avverranno secondo le indicazioni fornite dall' Azienda USL Umbria n. 1 fatto salvo il diritto e alla libera scelta dell'assistito.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con ogni sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 744 del 27.06.2016 "Piano Aziendale per il contenimento delle

liste d'Attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale” ed alla D.G.R. Umbria n.498 del 09.05.2016 *“Aggiornamento ed integrazione del Piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ( DGR 1009 del 04.08.2014). Obiettivi per il biennio 2016-2018”*, superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.

Il Laboratorio Analisi contraente si impegna comunque ad effettuare a richiesta dell' Azienda USL Umbria n. 1, le modalità di prenotazione delle prestazioni tramite sistema gestito dal Centro Unificato Aziendale sulla base di una programmazione delle singole prestazioni concordata con l' Azienda USL Umbria n. 1 stessa, nonché ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente. Il Laboratorio Analisi contraente si impegna inoltre a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate.. In ogni caso, qualora il Laboratorio Analisi non eroghi direttamente determinate prestazioni, ma in Service presso Presidi esterni, pubblici o privati, in ambito regionale o extraregionale, è tenuto a dichiarare il soggetto erogatore della prestazione e, comunque, ad assumerne la responsabilità, a tutti gli effetti sia sanitari che giuridici economici.

Il Laboratorio Analisi curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando al Distretto di competenza eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso la USL si riserva in sede di liquidazione di rettificare eventuali anomalie che



si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

#### **ART. 7 - PERSONALE**

Il personale medico e non medico che opera nel Laboratorio Analisi per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Responsabile per la Diagnostica di Laboratorio è il Dott. Giulio Trabalza.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al Laboratorio Analisi di comunicare a questa Azienda USL Umbria n. 1 entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea.

#### **ART. 8 - INCOMPATIBILITA' E LIMITI**

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Il Laboratorio Analisi ai sensi dell'art.1 comma



19 L.23.12.96 n.662 dovrà documentare la stato del proprio organico con il quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente comprese quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Il Laboratorio Analisi si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nel Laboratorio Analisi dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. In ogni caso, nel Laboratorio Analisi sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Laboratorio Analisi dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

L'Azienda si riserva di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente contratto dal Laboratorio Analisi ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima tramite l'apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda USL Umbria n. 1.

#### **ART. 9 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE**

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili saranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del



tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica

Per l'Azienda USL Umbria n. 1 UF9FAJ

Le note contabili mensili dovranno essere accompagnate dalle rispettive impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate sul retro delle quali dovrà essere apposta la data di esecuzione della prestazione e la sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione. La contabilità deve pervenire entro il 10° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate: ove ciò non avvenga la liquidazione slitterà al mese successivo al termine sopra indicato; la contabilità dovrà indicare i seguenti elementi :

- tipologia della prestazione effettuata
- cognome nome ed indirizzo dell'utente;
- codice regionale e codice fiscale dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- comune di domicilio dell'utente;
- codice tariffa, descrizione e numero delle prestazioni effettuate, importo ticket e miniticket, importo fatturato.
- numero complessivo delle prestazioni effettuate con riferimento a ciascun codice



Inoltre il contraente si impegna ad inviare mensilmente attraverso il portale Aziendale a ciò dedicato (sistema per la gestione del flusso "c"), la specifica delle prestazioni erogate sulla base del tracciato indicato dalla Regione Umbria nel "Disciplinare tecnico per la compensazione della Mobilità Sanitaria".

L' Azienda USL Umbria n. 1 ai fini dell'economia degli adempimenti propri e dei Presidi e della rispondenza delle elaborazioni al tracciato regionale fornisce gratuitamente al Laboratorio Analisi il proprio programma di controllo-gestione flussi informativi specialistica ambulatoriale in modo che preliminarmente il Laboratorio Analisi possa verificare la rispondenza del proprio elaborato trimestrale rispetto alle prescrizioni vigenti. Il Laboratorio Analisi si farà direttamente carico della eventuale installazione e manutenzione del programma. Il Laboratorio Analisi si impegna altresì ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati e con le modalità richieste dal Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria. La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.17.

#### **ART.10 - CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'**

Il Laboratorio Analisi riconosce all' Azienda USL Umbria n. 1 il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale, e in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo



contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Laboratorio Analisi, ferma restando ogni altra competenza dell' Azienda USL Umbria n. 1 in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

#### **ART.11- ASSICURAZIONE**

Il Laboratorio Analisi si impegna a sollevare l' Azienda USL Umbria n. 1 da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione di attività sia in regime e di medicina specialistica ambulatoriale, relativamente all'attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato polizza assicurativa per Responsabilità Civile presso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, il Laboratorio Analisi si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24

#### **ART.12 - CARTA DEI SERVIZI**

Il Laboratorio Analisi è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari", emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.5.95. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata



pubblicità agli utenti e inviata copia al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'Azienda contraente

#### **ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'**

Il Laboratorio Analisi dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30 mentre il martedì ed il giovedì anche dalle 15,30 alle ore 18,00

#### **ART.14 - TUTELA DELL'UTENTE**

Il Laboratorio Analisi si impegna a pubblicizzare dandone adeguata informazione all'utenza ed all' Azienda USL Umbria n. 1, come prescritto dalla carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine il Laboratorio Analisi deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dalla D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.

Il Laboratorio Analisi si obbliga altresì a portare a conoscenza dell'utente i dati che dovranno essere comunicati all' Azienda USL Umbria n. 1 e ad acquisirne espressa autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196

#### **ART. 15 - SUPPORTI INFORMATICI**

Il Laboratorio Analisi si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o da questa Azienda USL Umbria n. 1, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni, e ad utilizzarli correttamente secondo le Direttive stabilite dall'Azienda stessa.



## **ART. 16 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti dichiarano di essere reciprocamente informate del fatto che i dati personali, raccolti per la formalizzazione del presente atto, sono oggetto di trattamento nei rispettivi archivi e che tali dati sono necessari per la gestione di tutti i correlati adempimenti di legge. Le parti dichiarano, altresì, di essere a conoscenza degli obblighi e delle incombenze derivanti dalla vigenza del Codice in materia di protezione dei dati personali e di assicurarne, pertanto, il loro rispetto. Le parti dichiarano, infine, di essere a conoscenza dei diritti degli interessati, così come previsti dall'art. 7 dello stesso Codice.

Il Laboratorio Analisi si obbliga altresì ad acquisire il consenso degli utenti relativamente ai dati che dovranno essere comunicati alle Aziende Sanitarie regionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

## **ART. 17 – INADEMPIENZE**

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, la USL è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

La USL, valutate le eventuali controdeduzioni, e comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

a) - o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;



b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni relative al mese di competenza ( per singole infrazioni 2% del budget mensile )

c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità dell'accordo contrattuale in misura insindacabile.

d) - o procedere alla risoluzione dell'accordo contrattuale ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.


In particolare ove la trasmissione dei flussi informatici di cui all'Art. 9 pregiudichi a seguito di errori o ritardi l'addebito della mobilità interregionale alle Regioni competenti l'importo non recuperato dovrà essere addebitato al Laboratorio Analisi interessato.

In ogni caso comporta la risoluzione dell'accordo contrattuale il venire meno dei requisiti autorizzativi posti a base dell'atto di autorizzazione, nonché l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dalla USL - dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6.

#### **ART. 18 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Laboratorio Analisi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I pagamenti a favore del Laboratorio Analisi per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul



conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Laboratorio Analisi; il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 19 – CODICE ETICO**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **ART. 20 - DURATA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE.**

La decorrenza del presente accordo contrattuale è dal 01.01.2017 e la scadenza al 31.12.2017. A tal fine, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente Art. 4.

#### **ART. 21 - COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE**

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Perugia.

## ART. 22 - REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Laboratorio Analisi sottoscrittente.

## ART. 23 - NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni sia in materia di budget di spesa che di prestazioni erogabili che di tariffario in corrispondenza all'eventuale emanazione di ulteriori disposizioni nazionali o regionali che vengano a disciplinare la materia.

Per i presidi che non aderiscono alle attività di prelievo domiciliare programmate, non si applicano le disposizioni a tale attività connesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Laboratorio Analisi BIDIESSE

Il Legale Rappresentante

( Dott. Fabio Nucciarelli )



Il Laboratorio Analisi contraente dichiara di accettare espressamente gli art n. 4-5-8- 9-11-17-19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ.

Per il Laboratorio Analisi BIDIESSE-

Il Legale Rappresentante


( Dott. Fabio Nucciarelli )



Per l'Azienda USL Umbria n. 1

Il Direttore Generale

( Dott. Andrea Casciari )



**Oggetto:** Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda UsI Umbria 1 ed il Laboratorio Analisi "BiDiesse s.n.c." per l'erogazione di prestazioni di diagnostica di laboratorio chimico cliniche e microbiologiche



## PATTO DI INTEGRITA'

TRA

**L'AZIENDA USL UMBRIA 1**

E

**IL LABORATORIO ANALISI "BIDIESSE S.N.C."**

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e il Laboratorio Analisi "BiDiesse s.n.c.", struttura accreditata con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 3005 del 29 marzo 2017 per l'attività di laboratorio analisi chimico-cliniche e batteriologiche-

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 ed il Laboratorio Analisi "BiDiesse" di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla

qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.


Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il Laboratorio Analisi "BiDiesse" si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

Il Laboratorio Analisi "BiDiesse" si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located on the right side of the page.


conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il Laboratorio Analisi "BiDiesse" prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per il Laboratorio Analisi "BiDiesse" di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

Il Laboratorio Analisi "BiDiesse" si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1,(reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.



Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e il Laboratorio Analisi "BiDiesse" viene eletto competente il Foro di Perugia..

Perugia, li .....

Per l'Azienda UsI Umbria 1 –

il Direttore Generale

(Dott. Andrea Casciari )



---

Per il Laboratorio Analisi BiDiesse s.n.c -

Il Legale rappresentate

( Dott. Fabio Nucciarelli )

